



***Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  
per la stipula di un Accordo quadro con un solo Operatore economico  
per l'erogazione del***

***SERVIZIO DI SEGRETERIA DI PRODUZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
DEL PALINSESTO GENERALE E DEI T-TOUR, SEGRETERIA TECNICA IN  
OCCASIONE DELL'INTERNET FESTIVAL***

***CIG: 878043000F  
Numero Gara: 8174311***

***Disciplinare di gara***

## 1. PREMESSE

La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito, per brevità, anche soltanto “FST” o “Committente” o “Stazione appaltante”) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d’Aosta, 9.

PREMESSO che FST ha evidenziato, nelle opportune sedi per la programmazione degli acquisti di beni e servizi, la propria necessità di avvalersi di un soggetto qualificato che eroghi il servizio in epigrafe per i prossimi due anni;

PREMESSO che, dal giovedì alla domenica della seconda settimana di ottobre, si svolgerà a Pisa l’evento denominato *Internet Festival*, giunto nel 2021 alla sua undicesima edizione, promosso da nove soggetti istituzionali promotori (Regione Toscana, Comune e Città Metropolitana di Pisa, CNR, Registro.it, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Camera di Commercio di Pisa e Associazione Festival della Scienza);

PREMESSO ALTRESÌ che l’organizzazione dell’Internet Festival è demandata a FST;

CONSIDERATA l’emergenza COVID-19 e le conseguenti misure restrittive in atto in tutto il mondo per contenere la diffusione del contagio limitando lo spostamento delle persone, nonché l’evoluzione della normativa in materia di eventi pubblici e pubblico spettacolo;

CONSIDERATO che FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di *in house providing* ai sensi della Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59;

VISTI i contenuti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto “Codice”);

CONSIDERATO che per far fronte ai propri fabbisogni di forniture di beni e servizi FST opera nel rispetto del Codice;

VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti ad esse equiparati, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che l’Accordo quadro per i servizi sopra indicati è finanziato con il contributo erogato annualmente da Regione Toscana per soddisfare i bisogni del Programma delle attività di FST;

CONSIDERATA l’asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dal Responsabile del procedimento (RUP) per l’anno in corso;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Il Consiglio di Amministrazione di FST ha deliberato nella seduta del 30 aprile scorso di stipulare un Accordo Quadro con un solo Operatore economico per l’erogazione del servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del palinsesto generale e dei t-tour, segreteria tecnica in occasione delle prossime due edizioni dell’Internet Festival.

La selezione dell’operatore economico, sottoscrittore dell’Accordo Quadro avverrà mediante una procedura aperta organizzata in un solo lotto funzionale e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è FIRENZE [codice NUTS. IT114]

**CIG: 878043000F**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Adriana De Cesare, Responsabile dell’Area Progetti Comunitari e Territoriali di FST.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO TELEMATICA, COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

3

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti. Il Progetto è interamente compreso nel documento denominato **Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**;
- **Bando di gara**;
- **Disciplinare di gara**;
- **Allegato 2 - DGUE**;
- **Allegato 3 - Dichiarazione integrativa dell'Allegato 2 - DGUE**;
- **Allegato 4 - Modello di Accordo quadro**;
- **Allegato 5 - Flussi Finanziari**;
- **Allegato 6 - Schema di presentazione dell'Offerta tecnica**;
- **Allegato 7 - Dettaglio Offerta economica**.

### 2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO TELEMATICA

La presente procedura di selezione si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)**, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sopra scritto Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite chiave di accesso (User ID) e password. Il certificato digitale e/o la chiave di accesso (User ID) e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico** tramite il n. **081 0084010** all'indirizzo di posta elettronica **Start.OE@PA.i-faber.com** (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30).

Nel caso in cui si verifichi un grave e prolungato malfunzionamento della piattaforma telematica START, FST osserverà una condotta nel rispetto delle previsioni dell'art. 79 comma 5-bis del Codice, assicurando la regolarità della medesima procedura di selezione in corso e disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte (per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma) e la proroga dello stesso termine per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

### 2.3 COMUNICAZIONI DELLA COMMITTENTE AI CONCORRENTI

Tutte le comunicazioni della Committente, nell'ambito della procedura di gara, avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni ai concorrenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata da ciascuno degli operatori economici ai fini dello scambio delle comunicazioni con la Committente nella procedura telematica di selezione.

### 2.3.1 COMUNICAZIONI AGLI UTENTI SULLA PIATTAFORMA START

Tutte le comunicazioni, nell'ambito della procedura di gara, avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata in sede di registrazione sulla piattaforma. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Attenzione: Il **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)** utilizza la casella denominata **noreply@start.e.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *Spam* dal proprio sistema di posta elettronica e in ogni caso a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

### 2.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di affidamento dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**Chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Attraverso lo stesso mezzo questa Committente provvederà a fornire le risposte.

Si precisa che FST NON fornirà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START (per tali quesiti è attivo il Call Center del gestore del Sistema Telematico, raggiungibile al n. 081 0084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com). FST potrà fornire risposta ai quesiti inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), allo svolgimento della procedura e all'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

**Per consentire agli operatori economici di poter formulare correttamente la documentazione di gara e le offerte, le loro richieste di chiarimenti a mezzo START dovranno pervenire entro le ore 23,59 del 14/06/2021. FST si impegna a rispondere entro le 48 h lavorative successive.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste ritenute di pubblica utilità da parte di FST pubblicate in forma anonima sulla medesima piattaforma START nella sezione "**Chiarimenti**".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o trasmessi via mail.

## 3. OGGETTO E IMPORTO

La presente procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche solo AQ) con un solo operatore economico per l'erogazione del servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del palinsesto generale e dei t-tour, segreteria tecnica in occasione dell'Internet Festival, per le edizioni del 2021 e del 2022, che sinteticamente prevedono l'articolazione nelle seguenti macroattività:

- Segreteria di produzione
- Segreteria organizzativa t-tour
- Segreteria tecnica
- Segreteria organizzativa
- Curatele aree specifiche ricorrenti
- Staff specifico contest
- Staff specifico T-tour

I servizi oggetto dell'AQ sono i seguenti:

Carattere del CPV P (principale) S (secondaria)	CPV	Descrizione del CPV
P	79952000-2	Servizi di organizzazione di eventi
S	79953000-9	Servizi di organizzazione di festival



L'importo dell'AQ sarà:

Lotto	CIG	Importo presunto a <u>consumo</u> , non soggetto a ribasso in sede di gara
Servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del palinsesto generale e dei t-tour, segreteria tecnica in occasione dell'Internet Festival	878043000F	€ 170.000,00 (centosettantamila/00) oltre IVA

Per il dettaglio dell'oggetto delle prestazioni e le modalità si vedano l'**Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale** e l'**Allegato 4 - Schema di Accordo quadro**.

La quotazione richiesta agli Offerenti che dovrà essere inserita nello spazio messo a disposizione dalla piattaforma START si riferisce alla **quotazione totale** per il **Servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del palinsesto generale e dei t-tour, segreteria tecnica in occasione dell'edizione 2021 dell'Internet Festival**, considerando l'importo soggetto a ribasso delle voci riportato nel **Dettaglio economico**, come meglio indicato all'Art. 14.3 del presente **Disciplinare**.

#### 4. DURATA, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 DURATA

La durata dell'Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) decorre dalla data della sigla dell'Accordo o, in alternativa, da quella dell'aggiudicazione, in caso di avvio dell'attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016) fino al 31/12/2022. Dell'eventuale avvio dell'esecuzione in urgenza sarà data notizia nella stessa comunicazione con la quale sarà notificato il provvedimento di aggiudicazione.

##### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

###### a) Sospensione dell'Appalto discendente da AQ

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, a causa di un ipotetico ma non improbabile riesplodere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano promulgate leggi o adottati provvedimenti aventi forza di legge (rispettivamente da parte del Parlamento e del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri) con i quali siano disposte stringenti misure in materia di contenimento e gestione della diffusione pandemica, i quali comportino - quale indiretta conseguenza - una cancellazione o anche solo una rarefazione degli Eventi di cui al **capitolo 2 dell'Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**, questa Committente si riserva di ritenere con ciò sussistente una circostanza speciale che impedisce, in via temporanea, una continuativa e utile prosecuzione del servizio affidato all'Operatore economico. In tali ipotesi la Committente si riserva di sospendere l'esecuzione dell'Accordo quadro e degli incarichi che eventualmente siano già stati affidati e non siano

ancora terminati. Ciò facendo, la Committente si riserva, pertanto, di applicare in via analogica le previsioni dell'art. 107 commi 1 e 3 del d.Lgs. 50/2016.

La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine temporale di decadimento delle misure restrittive sopra menzionate e, insieme, sino a che non siano riprogrammati gli Eventi che abbiano subito la cancellazione. Cessata la causa della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione dell'AQ e/o degli appalti discendenti.

Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 d.Lgs. 50/2016; pertanto, la sospensione, quand'anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto della durata prevista dal contratto, o comunque per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere ex lege la facoltà per l'Aggiudicataria di richiedere la risoluzione del presente contratto.

Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Aggiudicataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

#### **b) Rinnovo dell'AQ**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare per l'edizione 2023 l'AQ alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 8 (otto) mesi per un importo massimo pari a € 43.000,00 oltre IVA.

#### **c) Modifiche dell'AQ**

L'Accordo quadro può essere modificato per volere della Committente, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, potendosi così assegnare all'Esecutore prestazioni supplementari non previste nell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro può essere modificato con la previsione di prestazioni supplementari a carico dell'Esecutore quando l'indizione di una nuova procedura di affidamento e/o il cambiamento di operatore economico risultino "impraticabili per motivi economici o tecnici" e comportino "notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi".

In nessun caso la modifica dell'Accordo quadro potrà alterarne la natura generale.

Le assegnazioni di prestazioni supplementari e la previsione di varianti saranno sempre oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente e principale incarico.

FST esercita ognuna delle suddette facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato pari ad € 213.000,00 (duecentotredicimila/00) oltre IVA.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

#### **Specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti.**

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le condizioni sono quelle dettagliate all'**Art.7.3.1.**

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

#### **Ai sensi dell'Art 47 del Decreto-legge n. 77 del 2021, gli Operatori economici hanno i seguenti obblighi:**

*comma 2: Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

*comma 3: Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

Gli Operatori economici in sede di partecipazione dovranno caricare sulla piattaforma START nell'apposito spazio quanto segue: la Copia del Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del d.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 oppure, in alternativa, attestazione di impiegare un numero di dipendenti inferiore a 100 (cento) unità.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi per mezzo dell'applicativo AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano tale applicativo, istituito da ANAC, per la comprova dei requisiti].

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente **Disciplinare**.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ**

**Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o ancora **nell'Albo professionale pertinente all'oggetto del presente Accordo quadro**.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Il **fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore a 85.000,00 € oltre iva.

Il **fatturato specifico minimo** nel settore di attività (segreteria di produzione) oggetto dell'appalto non inferiore a 60.000,00 € oltre iva.

Tale requisito è richiesto poiché l'oggetto dell'affidando contratto di appalto di servizi costituisce uno strumento fondamentale per la buona riuscita delle attività legate alla Manifestazione IF, pertanto la circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati livelli di fatturato costituisce un indice di valutazione necessario per attestare la solidità del futuro contraente.

L'Operatore economico concorrente attesta il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, indicando nella Parte IV lettera B del **DGUE (Allegato 2)**, il proprio fatturato globale e specifico per il triennio di riferimento.

La comprova del requisito, ad aggiudicazione avvenuta, come indicato *infra* **Art. 18**, è fornita ai sensi dell'art. 86 comma 4 e Allegato XVII parte I del Codice mediante:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

#### **a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi di punta**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio "di punta" analogo nel rispetto di quanto segue:

- per il servizio di segreteria di produzione analogo per dimensione e complessità di importo non inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva;

- per il servizio di segreteria organizzativa eventi e tour formativi analogo per dimensione e complessità all'importo non inferiore a € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre iva.

L'Operatore economico concorrente attesta il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale indicando nella Parte IV lettera C del DGUE (*Allegato 2*) almeno un contratto eseguito, avente per oggetto prestazioni analoghe a quelle che devono affidarsi all'esito di questa procedura. Del contratto "di punta" dovranno essere riportati nel DGUE: il **nome del committente** (sia esso pubblico o privato), l'**oggetto del contratto** (la natura delle prestazioni), l'**anno dell'affidamento** e la **durata** del contratto, l'**importo**.

Dopo l'aggiudicazione all'esito della presente procedura, all'operatore economico aggiudicatario sarà richiesto di fornire la prova del possesso del requisito attestato in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi e nel rispetto delle previsioni dell'art. 86 del Codice e di quelle contenute nell'allegato XVII, parte II, del Codice medesimo.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, all'operatore economico aggiudicatario, sarà richiesto di produrre alternativamente, a propria scelta:

- il certificato di regolare esecuzione (prodotto indifferentemente in originale, copia conforme o copia semplice) rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- il contratto - la cui esecuzione era stata attestata nella Parte IV, alla Sezione C del DGUE - siglato da ambo le parti (prodotto indifferentemente in originale, copia conforme o copia semplice);
- la copia delle fatture quietanzate, nel cui oggetto sia riportato l'oggetto della prestazione/affidamento attestato nella Parte IV, alla Sezione C del DGUE.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- il contratto - la cui esecuzione era stata attestata nella Parte IV, alla Sezione C del DGUE - siglato da ambo le parti (prodotto indifferentemente in originale, copia conforme o copia semplice);
- la copia delle fatture quietanzate, nel cui oggetto sia riportato l'oggetto della prestazione/affidamento attestato nella Parte IV, alla Sezione C del DGUE.

#### **b) CERTIFICAZIONE ISO**

Ai concorrenti non è richiesto il possesso di alcuna certificazione di qualità.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE I GEIE**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'**Art.7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui all'**Art. 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito relativo al fatturato specifico** di cui all'**Art. 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il **requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi** di cui all'**Art.7.3**:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e, comunque, in misura maggioritaria dalla mandataria);
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'**Art.7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui agli artt. 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*id est* iscrizione alla CCAA o iscrizione nell'Albo professionale).

11

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al Lotto, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **50% (cinquanta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

*Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.*

L'aggiudicatario, nel termine indicato dal citato comma 7 dell'art. 105 del Codice, deve trasmettere a questa Stazione appaltante, all'indirizzo di PEC **gare.fondazione.sistematoscana@pec.it**:

- Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall'aggiudicatario e dal subappaltatore;
- Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore.

**Alternativamente, il contratto e la dichiarazione (o le dichiarazioni) sopra indicati possono essere trasmesse a mezzo di posta raccomandata (o consegnate a mano) presso la Sede Legale di FST, sita in via Duca d'Aosta, 9 – 50129 Firenze.**

**Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.**

12

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- I. **una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo presunto indicato ovvero € 180.000,00 oltre IVA e precisamente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, il Concorrente dovrà presentare numero 1 (una) garanzia per importo di € 3.600,00.**
- II. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di accordo quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria dello Stato di Firenze: IBAN della sede di Firenze della Banca d'Italia: IT16S0100003245311400000001

Siete pregati di riportare nella causale quanto segue:

- Cauzione provvisoria per la procedura "nome procedura";
- un vostro recapito mail e telefonico per ricevere poi la quietanza dall'Istituto.

Per la validità del documento farà fede la data del bonifico ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Per lo svincolo dovrete poi interfacciarvi con la Tesoreria di Stato.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 (cento e ottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento analogico, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 65 a 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ANAC pari a € 20,00 (euro venti/00).

Per le modalità di versamento del contributo si veda la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 o si consulti il sito dell'Autorità alla pagina <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

## 12. ISCRIZIONE AL SISTEMA START, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

### 12.1 ISCRIZIONE AL SISTEMA START

La procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)** - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul suddetto Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. **081 0084010** o all'indirizzo di posta elettronica **Start.OE@PA.i-faber.com**.

**Si precisa che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra FST e gli operatori economici avverranno su START.**

### 12.2 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

**Il termine per la presentazione delle Offerte a mezzo START scade il giorno 22/06/2021 alle ore 12.00.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive a corredo dell'Offerta (indicate in dettaglio *infra sub Art. 14* si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Sulle dichiarazioni e sulle Offerte (tecnica ed economica) sono parimenti ammesse, alternativamente, la firma digitale o la sottoscrizione in calce sul documento originale analogico (del quale sia trasmessa - a mezzo START - la copia telematica).

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 14. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'offerente dovrà produrre la documentazione della Busta A, Busta B e Busta C.

#### 14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici sono invitati a presentare la documentazione amministrativa (**BUSTA A**) di seguito dettagliata.

##### 14.1.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello predisposto dall'applicativo **START**, compilando l'apposito form presente a Sistema.

##### 14.1.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE** (**Allegato 2**: modello predisposto da questa Committente conformemente allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**  
Precompilata da questa Committente.

##### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

##### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.

##### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica nella Parte II, Sezione D del DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

##### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**Art.6** del presente **Disciplinare (Sezioni A-B-C-D)**.

NB: in riferimento alla Parte III lettera A: il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese a seguito dell'aggiudicazione.

Inoltre, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (**Allegato 3**) in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. Art. 12.2 del presente Disciplinare.

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente **NON deve compilare la sezione a**, ma deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità di cui all'Art. 7.1 del presente **Disciplinare**;
- la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica di cui all'Art. 7.2 del presente **Disciplinare**;
- la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'Art. 7.3 a) del presente **Disciplinare**;
- la **sezione D** non deve essere compilata.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### 14.1.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

##### Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Ciascun concorrente esprime, con la sottoscrizione dei documenti di gara, la propria incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

##### Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- la copia del presente **Disciplinare**, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto da parte del Legale Rappresentante;
- la copia dell'**Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale**, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto da parte del Legale Rappresentante;

- la **dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrativa dell'Allegato 2 – DGUE**, relativa agli stati di cui all'art. 80 comma 5 lettere f-bis) ed f-ter) (**Allegato 3**) compilata in ogni sua parte e firmata da parte del Legale Rappresentante;
- la copia dello schema di **Accordo quadro (Allegato 4)**, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto da parte del Legale Rappresentante;
- la **Comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 5)** compilata in ogni sua parte e firmata da parte del Legale Rappresentante;
- **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. La polizza dovrà essere caricata su START in formato elettronico e allo stesso tempo trasmessa in originale entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta a FST (via Duca D'Aosta, 9 - Firenze). Qualora, invece, venisse trasmessa in forma elettronica sulla piattaforma START con la firma digitale del rappresentante legale dell'Operatore economico e dell'istituto di credito/Banca/Agenzia che emette la polizza stessa, non occorrerà inviare l'originale cartaceo a FST;
- il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmata da parte del Legale Rappresentante; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Si rende noto che, con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche, l'ANAC ha disposto l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di verificare i requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000, 00 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (accessibile tramite il sistema "AVCPass"). Si rende quindi indispensabile che ogni operatore economico che intenda partecipare alla procedura in oggetto si registri al sistema AVCPass secondo le modalità descritte sul portale dell'Autorità e generi il documento PASSOE da inoltrare, per via telematica assieme alla restante parte della documentazione amministrativa, per la verifica dei prescritti requisiti. Si fa presente che, a fronte della mancata registrazione dell'operatore economico sottoposto a verifica al sistema, questa committente non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. FST in questo caso provvederà ad assegnare un termine tassativo per la registrazione dell'operatore economico al sistema AVCPass e la trasmissione del PASSOE generato; qualora entro il termine concesso non venga trasmesso il PASSOE, il concorrente sarà escluso dalla procedura. FST si riserva di procedere all'acquisizione, in formato cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei requisiti di gara di cui al presente articolo, se resa necessaria da difetti di malfunzionamento del sistema AVCPASS. Ove vi siano eventuali previsioni di legge o provenienti da ANAC sopravvenute, o modifiche nel sistema operativo, e tali da imporre al concorrente diverse modalità per l'acquisizione del PASSOE, questi dovrà chiaramente attenersi, anche in deroga o ad integrazione del presente Disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente partecipi in forma plurisoggettiva, il PassOE dovrà essere generato da ciascun operatore economico aderente (mandanti/associate/consorziate/ausiliarie) affinché la mandataria possa poi generare il PASSOE cumulativo, che dovrà da essa essere altresì stampato e DA TUTTI (capogruppo, mandanti, associate, consorziate, ausiliarie) firmato congiuntamente; nell'invio dell'Offerta su START, quale upload della relativa richiesta amministrativa, dovrà essere inserito soltanto il PASSOE cumulativo sottoscritto da tutti (non anche quello generato in precedenza da ciascuno) che contiene i dati complessivi del soggetto collettivo che partecipa alla gara. Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>;

- la copia del **documento di identità del rappresentante legale e di tutti gli altri eventuali dichiaranti;**
- la copia del **Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del d.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 oppure, in alternativa, attestazione di impiegare un numero di dipendenti inferiore a 100 (cento) unità;**

- **Attestazione di pagamento del contributo ANAC;**
- **altra documentazione amministrativa** (quale ad esempio: contratto di avvalimento, Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario, Procure, copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica l'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria).

#### **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'**Art.12.2.**

##### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati al DGUE.**

#### **14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La **BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”** contiene, a pena di esclusione la Relazione tecnica dei servizi offerti redatta nell'osservanza dei requisiti formali precisati nel **Capitolato tecnico prestazionale (Allegato 1)** e deve contenere, a pena di inammissibilità, i contenuti minimi e le specifiche come riportato nell'**Allegato 6 – Schema di presentazione dell'Offerta tecnica**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'Offerta Tecnica (di seguito anche OT) deve essere siglata in ogni pagina, firmata e timbrata nell'ultima pagina del documento (o firmata digitalmente), da parte del legale rappresentante o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, la OT dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'**Art.14.1.**

Gli offerenti sono invitati a limitare la lunghezza indicata nel rispetto del principio di concentrazione, al numero di caratteri spazi inclusi come previsto nell'**Allegato 6 – Schema di presentazione dell'Offerta tecnica.**

Sono esclusi dal conteggio dei caratteri, in questa parte come nelle successive, le immagini, gli schemi e i diagrammi di flusso, cronogrammi o simili che il concorrente vorrà proporre. Sono altresì esclusi dal conteggio: Portfolio e CV dello staff evidenziando i servizi analoghi.

Si precisa che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai Concorrenti e non costituisce una causa di esclusione dalla gara (*Parere di precontenzioso del 16 giugno 2010, n. 119*).

Nel caso lo spazio creato per il progetto sia insufficiente o il file da allegare troppo pesante, è possibile inserire un link all'interno dello stesso che rinvii ai documenti richiesti.

Le OT si intendono incondizionate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che dichiarano di poter raggiungere.

Le OT non dovranno contenere nessuna stima di prezzi o costi proposti dagli offerenti, neanche per parti minori o per servizi aggiuntivi, pena esclusione dell'offerta.

### 14.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”** contiene, a pena di esclusione:

- l'Offerta Economica (di seguito anche OE) predisposta come generata dalla piattaforma **START**, relativamente all'importo proposto in ribasso rispetto a quanto indicato all'Art. 3 per la quotazione per il Servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del palinsesto generale e dei tour, segreteria tecnica in occasione dell'edizione 2021 dell'Internet Festival, considerando le singole voci a ribasso d'asta riportate nel *Dettaglio Offerta economica*. Si vedano a titolo esemplificativo le edizioni degli anni scorsi, come indicato nell'*Allegato 1 - Capitolato*;
- il dettaglio economico come da modello (*Allegato 7 – Dettaglio Offerta economica*), parte integrante della Offerta Economica.

La OE, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all'Art. 12.2.

Sono inammissibili le OE presentate senza il *Dettaglio Offerta economica (Allegato 7)*.

In conclusione, i Concorrenti dovranno effettuare, nell'apposito spazio, l'upload dei rispettivi documenti:

- il file contenente l'Offerta Economica, generato come sopra descritto (copia digitale del documento analogico firmato in calce dal Legale rappresentante, oppure documento nativo digitale firmato digitalmente dal Legale rappresentante);
- il file contenente il Dettaglio Offerta economica (redatto come da *Allegato 7*) firmato (copia digitale del documento analogico firmato in calce dal Legale rappresentante, oppure documento nativo digitale firmato digitalmente dal Legale rappresentante).

### 15. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dell'Operatore economico aggiudicatario sarà effettuata sulla base del critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato da FST applicando la formula del metodo aggregativo-compensatore, illustrato nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominate "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$  = sommatoria

Il risultato del prodotto  $[W_i * V(a)_i]$  viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Si stabiliscono le seguenti modalità di valutazione dell'Offerta (tecnica ed economica) di ogni Operatore economico concorrente:

	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Offerta tecnica</b>	<u>Valutazione qualitativa</u> : prende in esame gli elementi descrittivi idonei a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente contenuti nella Relazione tecnica stimandoli – in ragione dei Criteri di valutazione più sottoelencati - sulla base dei coefficienti algebrici corrispondenti al relativo Giudizio di valore della proposta	<b>80 pp.</b>
<b>Offerta economica</b>	<u>Valutazione quantitativa</u> : stima in termini aritmetici il prezzo offerto dal concorrente	<b>20 pp.</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>100 pp.</b>

### 15.1. VALUTAZIONE (QUALITATIVA) DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI SU 100)

La valutazione dell'OT da parte della Commissione giudicatrice avviene come segue:

- i. la Commissione giudicatrice determina un coefficiente  $V(a)_i$  per ciascun requisito di valutazione; tale coefficiente deve essere compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), ed espresso da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente algebrico	Giudizio di valore della proposta
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrelevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- ii. l'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- iii. per ciascun singolo Criterio di valutazione (i) è effettuata la media (con approssimazione alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario tra 0 e 1 (con un massimo di due cifre decimali) ed è individuato il relativo coefficiente; a questo punto i valori devono essere riparametrati: riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

*V(a)<sub>i</sub>*: il coefficiente della prestazione del Criterio di valutazione (i) dell'offerta del concorrente (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

*P<sub>i</sub>*: la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del Criterio di valutazione (i) dell'offerta del concorrente (a) in esame;

*P<sub>max</sub>*: la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al Criterio di valutazione (i) tra tutte le offerte;

tale coefficiente dovrà essere moltiplicato per il peso massimo W attribuito al Criterio di valutazione (i) in modo da ottenere il punteggio per ogni Criterio di valutazione (cosiddetto indice di valutazione):

$$\text{Punteggio dell'offerta del concorrente (a) del requisito (i): } V(a)_i * W_i$$

**La valutazione delle OT**, in termini di assegnazione di un punteggio, è effettuata esaminando **gli elementi descrittivi della Relazione tecnica** proposti dall'Operatore economico offerente.

**Il punteggio complessivo della OT è il risultato della sommatoria dei punteggi attribuiti nel rispetto dei criteri di valutazione sotto riportati:**

Requisito (i)	Argomento	Criterio	Peso max (W)
1	<p><b>Strutturazione dell'Operatore economico e sua organizzazione in relazione allo svolgimento del servizio</b></p> <p>Nel rispetto dei punti 1 e 2 come richiesto nello <b>Schema di Offerta tecnica (Allegato 6)</b></p>	<p>Sarà valutata in funzione del numero di persone a disposizione e del modello organizzativo proposto</p> <p><i>Il punteggio complessivo è attribuito sulla base delle valutazioni di dettaglio qui sotto descritte:</i></p>	53
1.1		Adeguatezza della strutturazione e composizione dello staff, organigramma, adeguatezza del workflow lavorativo e delle modalità di relazione con i vari soggetti coinvolti nell'evento per l'attività ordinaria in relazione al servizio richiesto	25
1.2		Adeguatezza e rispondenza dell'esperienze aziendali pregresse per servizi analoghi	16
1.3		Adeguatezza del Profilo delle figure professionali coinvolte in termini di competenze ed esperienze individuali (allegare CV e Portfolio). NB: costituirà motivo di scelta preferenziale la conoscenza di più lingue straniere.	12
2	<p><b>Qualità dei modelli operativi</b></p> <p>Nel rispetto del punto 3 come richiesto nello <b>Schema di Offerta tecnica (Allegato 6)</b></p>	<p>Adeguatezza e completezza dei modelli proposti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• condivisione e aggiornamento costante dei servizi richiesti</li> <li>• reportistica</li> </ul>	10
3	<p><b>Elementi aggiuntivi</b></p> <p>Nel rispetto del punto 4 come richiesto nello <b>Schema di Offerta tecnica (Allegato 6)</b></p>	<p><i>Il punteggio complessivo è attribuito sulla base delle valutazioni di dettaglio qui sotto descritte:</i></p>	17
		<i>Inserimento di più figure professionali</i>	3
		<i>Suggerimento di format specifici ed innovativi</i>	4

		<i>Suggerimenti di contatti e relazioni da mettere a disposizione del Festival</i>	3
		Nel rispetto delle novità introdotte DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 in (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021) in vigore dal 1°giugno 2021: impegno del Concorrente di assumere giovani lavoratrici e lavoratori al di sotto dei 36 anni nella misura di una quota superiore al 30% delle assunzioni necessarie per la realizzazione delle attività del presente accordo quadro, nel rispetto etc. [...].	



Si precisa che ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, non supereranno la valutazione della OT quelle proposte e pertanto saranno esclusi i concorrenti le cui Offerte tecniche avranno conseguito un punteggio totale inferiore a 48 punti su 80.

#### 15.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (OE) (MAX 20 PUNTI SU 100)

Per la valutazione della qualità dell'OE si considera la formula "proporzionalità inversa", secondo cui una generica offerta viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore.

Viene descritto dalla seguente formula:

$$P(a) = P_{max} * O_{min}/O(a)$$

Dove:

$P(a)$ = punteggio economico dell'offerta in valutazione

$P_{max}$ = punteggio economico massimo

$O_{min}$ = offerta economica più bassa

$O(a)$ = importo offerto dell'offerta in valutazione

Il punteggio economico dell'offerta in valutazione [OE(a)] è la risultante di quanto segue:

$$OE(a) = OE1+ OE2+ OE3+ OE4+ OE5+ OE6+ OE7$$

Dove:

Punteggio	Servizio	Prezzo posto a base d'asta	Peso attribuito
OE1	Segreteria di produzione come da punto A dell'Art. 2 dell' <b>Allegato 1 - Capitolato tecnico</b> per un evento tipo che preveda un numero di eventi totali da min 90 a max 120 di cui dal 30 al 50 %	48.000,00 € oltre IVA	6 pp.

	online (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)		
<b>OE2</b>	Servizio di Segreteria organizzativa t-tour come da <b>punto B</b> dell'Art. 2 dell' <b>Allegato 1 – Capitolato tecnico</b> per un evento tipo che comprende un numero di attività totali da min 50 a max 80 di cui dal 30 al 60 % online (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)	8.000,00 € oltre IVA	4 pp.
<b>OE3</b>	Servizio di Segreteria tecnica come da <b>punto C</b> dell'Art. 2 dell' <b>Allegato 1 – Capitolato tecnico</b> per un evento tipo che prevede un numero di sedi totali da min 12 a max 18 + la gestione degli eventi online (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)	5.000,00 € oltre IVA	2 pp.
<b>OE4</b>	Servizio di Segreteria organizzativa come da <b>punto D</b> dell'Art. 2 dell' <b>Allegato 1 – Capitolato tecnico</b> per un evento tipo che prevede un numero di relatori e animatori totali da min 200 a max 300 di cui dal 30 al 60 % online (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)	10.000,00 € oltre IVA	4 pp.
<b>OE5</b>	Servizio di Curatele aree specifiche ricorrenti come da dell'Art. 2 <b>punto E</b> dell' <b>Allegato 1 – Capitolato tecnico</b> per un evento tipo che prevede un numero di aree attivate da un minimo di 3 ad un massimo di 6 (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)	8.000,00 € oltre IVA	2 pp.



<b>OE6</b>	Staff specifico contest, come da dell'Art. 2 punto F dell' <b>Allegato 1 – Capitolato tecnico</b> per il coinvolgimento da un minimo di 50 ad un massimo di 100 esercizi pubblici (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)	1.000,00 € oltre IVA	0,5 pp.
<b>OE7</b>	Staff specifico T-tour, come da dell'Art. 2 punto G dell' <b>Allegato 1 – Capitolato tecnico</b> per un evento tipo che comprende un numero di attività totali da min 50 a max 80 di cui dal 30 al 60 % online e il coinvolgimento di almeno 10 istituti scolastici del territorio fino ad un massimo di 30 (si rimanda a quanto indicato nelle <b>Premesse</b> dell' <b>Allegato 1</b> per il richiamo all'edizioni passate)	5.000,00 € oltre IVA	1,5 pp.



### **IMPORTANTE**

Si precisa che i punteggi finali della valutazione della OE non corrisponderanno a quelli restituiti dalla piattaforma START poiché l'applicativo non consente il frazionamento del punteggio come invece previsto in questa procedura.

Pertanto, in sede di apertura delle OE i dati corretti (punteggi e relativa classifica), in considerazione di quanto indicato nel presente Disciplinare, verranno inseriti nel verbale e nelle comunicazioni agli offerenti.

### **15.3. PUNTEGGIO FINALE**

Il punteggio totale del concorrente (a) si otterrà ovviamente dalla somma (Max 100):

$$\text{Punteggio Totale (a)} = \text{OT(a)} + \text{OE(a)}$$

La graduatoria dei concorrenti verrà predisposta a seconda del punteggio totale ottenuto.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta congrua e conveniente.

La Fondazione si riserva di non aggiudicare in base alla presente selezione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che in caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, cooperando lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.

### **16. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere

cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Bandi e Gare di appalto" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### 17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **Art.18**.

### 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

I componenti del Seggio di gara svolgono le proprie mansioni in modo congiunto, ciascuno da una propria postazione remota.

Pur in assenza della garanzia rappresentata dallo svolgimento delle operazioni nel corso di una seduta pubblica di gara, la manomissione, alterazione o distruzione dei documenti trasmessi dai concorrenti sono scongiurate dall'utilizzo del sistema informatico di negoziazione: il Sistema START è realizzato in conformità con quanto previsto dall'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e delle applicabili prescrizioni di cui all'Allegato XII del Codice, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito della procedura di selezione e affidamento.

Il Seggio di gara, in particolare:

- esamina la documentazione amministrativa;
- verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui all'**Artt. 6 e 7** del presente **Disciplinare**, attivando l'eventuale soccorso istruttorio;
- terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, apre le offerte tecniche, in seduta privata, e ne verifica la regolarità formale e consistenza;
- procede con le eventuali esclusioni dei concorrenti che abbiano presentato delle offerte tecniche irregolari;
- rende disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini della loro valutazione.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti sulla base dei criteri stabiliti all'Art.15 - Criterio di valutazione delle offerte e di aggiudicazione.

In particolare, la Commissione:

- verifica la conformità della documentazione tecnica alle prescrizioni contenute nei documenti posti a base di gara;
- esamina gli elaborati e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- esprime i giudizi su ciascun elaborato sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare e nei documenti posti a base di gara, con specifica motivazione;
- assume le decisioni anche a maggioranza;
- redige i verbali delle singole riunioni;
- redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- consegna gli atti dei propri lavori al Seggio di gara.

Il Seggio di gara:

- comunica inserisce nel sistema telematico i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte; apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione;
- apre le offerte economiche compreso l'eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, e le rende disponibili alla Commissione giudicatrice affinché proceda alla loro valutazione;
- approva, a seguito dell'esito della valutazione, la documentazione economica al fine di attribuire i punteggi e formulare la classifica della gara;
- se la migliore offerta non appare anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, chiede al Seggio di Gara se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione al Direttore Generale o se intende segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, e trasmette i verbali al Presidente del Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione della Commissione o con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa;
- se la migliore offerta appare anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale attiva la verifica di congruità (con il supporto della Commissione giudicatrice). Il RUP, a conclusione del procedimento di anomalia, trasmette gli esiti al Seggio di gara.

FST si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione degli Accordi quadro al concorrente che segue in graduatoria, in caso di fallimento, di scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, ovvero in caso di mancata conferma dell'offerta o stipula del contratto con la ditta risultata aggiudicataria ovvero revoca dell'aggiudicazione per grave inadempimento nelle more della stipula del contratto in caso di avvio in regime di urgenza.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del relativo Accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Per ciascun Lotto, la stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Accordo quadro.

All'esito dell'aggiudicazione, questa Committente procede ad acquisire d'ufficio ovvero richiede all'aggiudicatario medesimo (ma con facoltà di estendere le stesse attività anche riguardo al secondo in

graduatoria e ad ogni altro concorrente), tutti i documenti a comprova di quanto indicato nelle sue dichiarazioni, ai fini della verifica i circa il possesso dei requisiti di capacità di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80; nonché procede a verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Per ciascun Lotto, l'esito negativo dei controlli come per legge determinerà esclusione dalla gara e, per l'aggiudicatario, la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'applicazione delle sanzioni ove previste dalla normativa vigente.

Per ciascun Lotto, l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli **Artt. 6 e 7**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta completata la verifica, tenendo conto dei tempi di produzione da parte di altre amministrazioni del DURC o altri certificati, si procederà alla stipula dell'Accordo quadro.

#### **19. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

Prima della stipula dell'Accordo quadro l'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo e i recapiti del direttore tecnico responsabile.

La stipulazione dell'Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

L'Accordo quadro ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non possono essere stipulati prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione dell'Accordo quadro, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'Accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata.

Tale scrittura è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine indicato nelle scritture contrattuali. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è € 723,88 oltre IVA nei termini di legge + € 32,00 per bolli inserzione.

La Stazione appaltante indicherà all'Aggiudicatario nei documenti contrattuali l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, solo in caso d'uso del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Direttore di Fondazione Sistema Toscana

Dott. Francesco Palumbo

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA  
Via Duca D'Aosta, n. 9  
50129 FIRENZE  
Unità Operativa Via S. Gallo, 25  
50129 FIRENZE  
P.I. 05468660484

Per accettazione

*Luogo, data*

---